

TITOLO: Il Comitato di Sorveglianza del Docup ob.2

Introduzione

La coesione economica e sociale è da molti anni uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea (UE) che riassume i valori ispiratori della politica regionale dell'Unione.

Promuovere la coesione favorisce lo sviluppo equilibrato e duraturo delle attività economiche, crea occupazione, contribuisce alla tutela dell'ambiente ed all'eliminazione delle ineguaglianze tra uomini e donne.

La politica di coesione nasce dall'esigenza di ridurre gli squilibri (in termini economici, sociali, culturali) tra i vari Stati membri e all'interno degli stessi Stati membri.

Infatti esistono notevoli differenze in termini di prosperità fra gli Stati membri; tra le regioni e le aree interne ad esse.

Per esempio Il prodotto interno lordo (PIL) pro capite del Lussemburgo è due volte più elevato di quello della Grecia mentre Amburgo, la regione più ricca d'Europa, ha un reddito pro capite quattro volte superiore a quello dell'Alentejo (Portogallo). Tali divari tra le regioni possono pregiudicare quindi la coesione dell'Unione.

Con l'allargamento il divario è ancora più elevato, considerate le condizioni in cui si trovano i Paesi di nuova adesione.

Pertanto la fase della politica di coesione (2007-2013), come evidenziato nel 3° Rapporto sulla coesione e negli Orientamenti della Commissione, sarà mirata a rafforzare e concentrare tutte le risorse su una politica diversificata che vada incontro alle esigenze di questi nuovi paesi

Le disparità hanno cause diverse: possono dipendere da persistenti svantaggi imputabili alla lontananza geografica o da cambiamenti socio-economici, oppure da una combinazione di tali fattori.

Solidarietà: la politica regionale va a beneficio dei cittadini e delle regioni che sono svantaggiati dal punto di vista socio-economico rispetto alla media dell'UE;

Coesione: tutti trarranno vantaggio dalla riduzione dei divari di reddito e di benessere esistenti tra i paesi e le regioni più prospere e i paesi e le regioni più povere.

Il divario fra regioni prospere e regioni svantaggiate si è ridotto nel corso degli anni. Particolarmente incoraggiante è il caso dell'Irlanda. Il PIL di questo paese, che nel 1973, quando l'Irlanda aderì all'Unione, era pari al 64% della media UE, è oggi uno dei più elevati dell'Unione.

Cenni storici

L'introduzione della politica di coesione economica e sociale (e della politica regionale) è stata formalizzata con l'Atto Unico Europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987 e poi messo in atto con i Regolamenti sui Fondi strutturali varati nel 1988.

In realtà la problematica della coesione economica e sociale era già presente nell'art. 2 del Trattato CE (1957) tra i principali obiettivi della Comunità europea.

I Regolamenti del 1988 hanno disciplinato l'applicazione dei Fondi strutturali prevedendo tutta una serie di principi tra cui il raddoppio degli stanziamenti di impegno tra il 1987 e il 1993.

Prima dell'avvio della riforma, comunque, si stava concludendo l'esperienza dei Programmi Integrati Mediterranei (PIM) che contenevano già gran parte dei principi poi emersi nella riforma ed affermavano un nuovo metodo di intervento finanziario, non più "a pioggia", ma basato su criteri selettivi, come la concentrazione delle risorse nelle regioni sfavorite, attraverso un metodo di programmazione integrata dei diversi strumenti:

- Concentrazione degli interventi secondo 5 obiettivi prioritari,
- Partenariato,
- Programmazione
- Addizionalità (o complementarietà).

Vista la positiva esperienza si è dato seguito ad un'ulteriore fase iniziata nel 1994 e terminata nel 1999. (2° fase dei Fondi Strutturali)

Sulla scorta dell'esperienza acquisita la Commissione ha elaborato, nel 1997, un proprio fondamentale documento (Agenda 2000) in cui affermava la necessità di continuare la politica di coesione per gli anni successivi.

Agenda 2000 rappresenta la base programmatica su cui sono stati poi costruiti i Regolamenti della fase 2000-2006, tutt'ora in vigore:

- Reg. 1260/99 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.
- Reg. 1783/99 del Consiglio e del Parlamento Europeo, relativo al FESR
- Reg. 1784/99, del Consiglio e del Parlamento Europeo, relativo al FSE
- Reg. 1263/99 del Consiglio, relativo allo SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca)
- Reg. 1257/99 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG.

Partenariato: per partenariato si intende l'insieme di quei soggetti pubblici e privati, no profit ed associativi, che vanno coinvolti al fine di fornire gli indirizzi strategici e di garantire il necessario consenso sociale e politico ai processi di ideazione e di realizzazione.

La nuova regolamentazione vede l'estensione del partenariato anche alle autorità regionali e locali, alle parti socio-economiche e ad altri organismi competenti.

Addizionalità: secondo questo principio, gli aiuti europei devono aggiungersi agli aiuti nazionali e non sostituirli. Gli Stati devono mantenere, per ogni obiettivo, le loro spese pubbliche almeno allo stesso livello del periodo precedente.

I principi della riforma dei fondi strutturali 2000-2006 sono stati definiti in tre tappe fondamentali:

- la Comunicazione della Commissione europea "Agenda 2000" (1997);
- il Trattato di Amsterdam (1997)
- il Consiglio Europeo di Berlino (1999).

1.0 I Fondi Strutturali (2000-2006)

La fase di programmazione 2000-2006 si ispira ai seguenti criteri:

- a) Maggiore **concentrazione** geografica e finanziaria dell'intervento dei fondi anche attraverso la riduzione degli obiettivi prioritari da 6 a 3 (due regionali ed uno "orizzontale" riguardante le risorse umane) e delle iniziative comunitarie (che passano da 13 a 4);
- b) Una maggiore semplificazione sul piano procedurale con una più chiara definizione delle responsabilità della Commissione e degli Stati Membri,
- c) Un più accentuato **decentramento**.
- d) Una sorveglianza e un controllo rafforzati a tutti i livelli.

I Fondi Strutturali dell'Unione Europea sono:

- **Il Fondo Sociale Europeo (FSE)**, previsto dal Trattato di Roma (1957) ma creato nel 1970 per favorire la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, interviene principalmente nell'ambito della strategia europea per l'occupazione. Attualmente finanzia pertanto interventi sul capitale umano e quindi, in prima battuta, la formazione dei cittadini, ad esempio: centri di formazione, creazione delle figure professionali dei formatori, aggiornamento delle competenze dei funzionari della pubblica amministrazione. I beneficiari sono, in primo luogo, i giovani, le donne, gli adulti che entrano o che rientrano nella vita attiva, i disoccupati di lunga durata, gli occupati a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, i gruppi a rischio di esclusione sociale.
- **Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)**, nato nel 1957, ma reso effettivo solo dal 1975, ha come obiettivo quello di correggere gli squilibri regionali incoraggiando gli investimenti produttivi e migliorando le infrastrutture che facilitano lo sviluppo economico. Con queste risorse l'Unione finanzia, per esempio, gli interventi infrastrutturali e tecnologici nei settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica
- **Il Fondo di Coesione**, nato nel 1994 per accelerare i tempi della convergenza economica, sociale e territoriale dei Paesi in ritardo di sviluppo all'interno dell'Unione, si propone, principalmente, di concedere finanziamenti a favore di progetti infrastrutturali nei settori dell'ambiente e dei trasporti. Gli aiuti distribuiti sono tuttavia soggetti ad alcune condizioni: nel caso in cui lo Stato membro beneficiario presenti un deficit pubblico superiore al 3% del PIL (regole di convergenza dell'UEM), non verrà approvato alcun progetto nuovo fino a quando il deficit non sia di nuovo sotto controllo. Oggi tale soglia è stata modificata al 3,5%.
- **Il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)**, nato nel 1958, ma effettivo dal 1964, è suddiviso in 2 sezioni ("Orientamento" e "Garanzia"). La sezione "orientamento" contribuisce allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle zone rurali in ritardo sul processo di sviluppo, migliorando l'efficienza delle strutture di produzione. la sezione "garanzia" finanzia le organizzazioni comuni di mercato, nonché ulteriori misure di

Fondo di coesione: con una copertura di 18 miliardi di euro per il periodo 2000-2006, il fondo è destinato ai paesi con un PIL medio pro capite inferiore al 90 % della media comunitaria, in altri termini Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda (fino a fine 2003). Con l'allargamento dell'Unione a 25 Stati membri, anche i dieci nuovi paesi possono beneficiare del Fondo di coesione. La copertura prevista a tal fine ammonta a 8,5 miliardi di euro.

sviluppo rurale nelle altre zone della Comunità.

- **Lo Strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP)**
 - istituito nel 1993 con il Reg. CE 2080/93 (sostituito dal Reg. 1263/99) e approvato nell'ambito della seconda revisione dei Fondi strutturali - si prefigge l'adeguamento e l'ammodernamento delle attrezzature del settore, nonché la diversificazione economica nelle zone dipendenti dalla pesca.

1.1 Obiettivi

Per rafforzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni strutturali, il Regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede una riduzione del numero di obiettivi prioritari che passano da 6 (nel periodo 1994-1999) a 3 (per il periodo 2000-2006):

- **Obiettivo n.1:** concerne le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, sia inferiore al 75% della media comunitaria.
- **Obiettivo n.2:** le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali di cui si vuole favorire la riconversione economica e sociale con popolazione o superficie non sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.
- **L' Obiettivo n.3:** riunisce tutte le azioni a favore dello sviluppo delle risorse umane al di fuori delle regioni ammissibili all'obiettivo 1). Tale obiettivo riprende i precedenti obiettivi 3) e 4). Esso costituisce il quadro di riferimento dell'insieme delle misure prese nell'ambito del nuovo titolo sull'occupazione del Trattato di Amsterdam e della Strategia Europea per l'occupazione (strategia di Lisbona).

I nuovi regolamenti prevedono inoltre una riduzione del numero di **Iniziative comunitarie**, che dalle 13 del periodo 1994-1999 scendono a 4 per il periodo 2000-2006. Le nuove iniziative sono:

- INTERREG III , il cui obiettivo è promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale;
- LEADER+ , che promuove lo sviluppo rurale;
- EQUAL , che prevede nuove strategie di lotta contro ogni forma di discriminazione e ineguaglianza nell'accesso al mercato del lavoro;
- URBAN II , che favorisce la rivitalizzazione economica e sociale

Obiettivo 1 -> QCS, PON e POR (Il QCS 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1 prevede 14 Programmi Operativi: 7 regionali (POR) e 7 nazionali (PON). I PON riguardano nel loro insieme le sole Regioni Obiettivo 1).

Obiettivo 2 -> Docup

Obiettivo 3 -> QCS (In Italia l'Obiettivo 3 viene attuato in via strategica tramite un Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) ed in via operativa tramite i Programmi Operativi Regionali.)

Le versioni originarie dei Programmi Operativi sono state approvate nel 2000, ma, come prevede il Regolamento (CE) 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) ed i Programmi Operativi sono stati riesaminati e adeguati a metà del periodo di programmazione (2004), a seguito sia della relativa valutazione intermedia, conclusa a dicembre 2003, sia dell'assegnazione della riserva di premialità, volta a promuovere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della qualità progettuale.

Di conseguenza, nel 2004 sono state approvate le versioni aggiornate del QCS e dei PO.

delle città e dei quartieri in crisi.

In aggiunta alle Iniziative comunitarie sono state introdotte le così dette “**Azioni innovative**” con le quali la Commissione sosterrà le nuove idee più meritevoli che non sono ancora state sfruttate appieno in tutto il territorio dell’Unione.

Per quanto riguarda il FESR esse sostengono 3 campi d'azione:

- L’Economia regionale fondata sulla conoscenza e sull’innovazione tecnologica;
- L’Europa-Regio: una società di informazione al servizio dello sviluppo regionale;
- L’Identità regionale e lo sviluppo rurale

1.2 Le Competenze

Per quanto riguarda i ruoli assegnati ai diversi soggetti che intervengono nella gestione, sorveglianza, valutazione, monitoraggio e controllo dei Fondi stanziati dobbiamo partire da:

La Commissione:

- Stabilisce la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria da distribuire a tutti gli Stati membri;
- Adotta gli orientamenti indicativi per la programmazione degli Obiettivi.
- Approva le modifiche apportate a tutti i Documenti programmatici: Quadri Comunitari di Sostegno (QCS), Programmi Operativi Nazionali (PON), Programmi Operativi Regionali (POR), Documenti Unici di Programmazione (DOCUP), Complementi di Programmazione (CdP), etc...

Le Autorità Nazionali:

- Preparano i Piani di Sviluppo e riconversione e i Programmi operativi (insieme alle Regioni);
- Consultano i partner nelle diverse fasi;
- Trasmettono i piani e programmi operativi alla Commissione

Per quando riguarda i rapporti tra la Commissione e gli Stati Membri essi negoziano per l’Obiettivo 1) e 3) il contenuto del Quadro Comunitario di Sostegno in cui verranno descritte (previa relazione sulla situazione di partenza) le priorità di azione e le strategie da adottare nella ripartizione delle risorse. All’interno di questo documento si trovano i diversi PON (Programmi Operativi Nazionali) POR (Programmi Operativi Regionali). Per le Aree Obiettivo 2) si predispongono i Documenti Unici di Programmazione (DOCUP) e ai Complementi di programmazione (CdP).

Azioni innovative: possono essere definite come interventi di tipo sperimentale, volti a favorire studi, progetti e scambi per individuare pratiche innovative che migliorino la qualità degli interventi finanziati dagli obiettivi prioritari. Sono finalizzate a verificare la possibilità di estendere a tutti i Paesi dell’Unione alcuni sistemi o metodologie nuove e particolari.

N.B. (deve essere riempito con le azioni innovative intraprese dalla regione)

La Regione Umbria, per esempio,

Le Autorità Regionali:

- Predispongono i Programmi Operativi, i Docup e i Complementi di Programmazione

Le Autorità di Gestione (AdG):

- Attuano il programma (in particolare organizzando la selezione dei progetti).
- Propongono le modifiche del Docup, del POR e del Complemento di programmazione al Comitato di Sorveglianza;
- Propongono le modifiche al Complemento di programmazione entro il limite degli obiettivi e degli stanziamenti destinati agli assi prioritari

I Comitati di Sorveglianza (ved. Punto 3.0):

- Sono incaricati di seguire costantemente la corretta attuazione dei diversi Programmi operativi (POR, PON, DOCUP, CdP)
- Approvano le modifiche degli assi e delle misure contenute nei PON, POR, DOCUP o Complementi di programmazione da sottoporre alla Commissione.

1.3 Modalità di intervento

Ai sensi del Regolamento 1260/99 (del 21 luglio del 1999) la Commissione, d'intesa con lo Stato membro, e sulla base dei *Piani di Sviluppo e Riconversione* predisposti dalle Regioni interessate (o dello stesso stato membro), elabora e adotta, con apposita Decisione, i **Quadri Comunitari di Sostegno (QCS)**.

I **QCS** sono dei documenti quadro che contengono la fotografia della situazione di partenza in cui si trova lo Stato (o le Regioni interessate) predisponendo la strategia, le priorità d'azione, gli obiettivi specifici, la ripartizione delle risorse finanziarie, e le condizioni di attuazione degli interventi a cui sono destinati i fondi.

I QCS sono articolati in **Programmi Operativi** (nazionali PON e regionali POR) e/o in **Documenti Unici di Programmazione (DOCUP)**.

I **Programmi Operativi (PO)** sono quindi dei Documenti specifici elaborati dalle Autorità nazionali e regionali e approvati dalla Commissione europea che hanno come fine l'attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS).

I **piani di sviluppo e riconversione** sono basati sulle priorità di intervento nazionali e regionali e contengono:

una descrizione precisa della situazione attuale della regione (divari, ritardi, potenziale di sviluppo);
una descrizione della strategia più appropriata per raggiungere gli obiettivi fissati;
indicazioni sull'utilizzo e la forma del contributo finanziario dei Fondi previsti.

Ogni Programma Operativo comprende:

- a) la descrizione più specifica della strategia perseguita e delle priorità tematiche (gli **assi prioritari**) di intervento così come individuate dal QCS;
- b) la descrizione sintetica delle **misure** che attuano le priorità specifiche (assi prioritari) e che sono, a loro volta, i contenitori pluriennali dei singoli progetti (operazioni);
- c) un **piano finanziario**, che, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, indica la ripartizione dei **Fondi strutturali** e degli altri fondi impiegati: i PO sono infatti cofinanziati da Fondi strutturali comunitari, ma anche da fondi pubblici nazionali e regionali, e da fondi privati;
- d) le **disposizioni di attuazione** del Programma Operativo.

I **Documenti Unici di Programmazione (DOCUP)** sono invece dei Programmi Operativi costituiti da un solo documento che riuniscono gli elementi contenuti sia nei Quadro comunitario di sostegno (**QCS**), sia nei Programmi operativi stessi (**PO**).

I **Docup** vengono predisposti per le sole aree ob.2, per tutte le altre (1 e 3) sono i QCS e i PO a fungere da documenti programmatici.

Per articolare nel dettaglio le strategie predisposte dai Docup sono stati previsti dei successivi atti denominati: "Complementi di Programmazione". Questi sono proposti dall'Autorità nazionale e/o regionale, approvati dal Comitato di Sorveglianza e verificati dalla Commissione europea (la quale attesta la conformità al POR e/o al Docup di riferimento).

Il **Complemento di programmazione (CdP)**, definito come "il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari del Programma Operativo, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure", comprende:

- a) la descrizione **dettagliata delle misure** fissate dal PO (o dal DOCUP) per l'attuazione dei corrispondenti assi prioritari del Programma Operativo, nonché la valutazione ex ante delle misure ed i corrispondenti indicatori per la sorveglianza e il monitoraggio;
- b) la definizione delle **categorie di beneficiari finali** delle misure;
- c) un **piano finanziario**, che indica la ripartizione dei Fondi strutturali e degli altri fondi impiegati per ogni anno **a livello di ciascuna misura**;
- d) le misure che devono assicurare la **pubblicità** del Programma Operativo;
- e) la descrizione delle **modalità** convenute fra la Commissione e lo Stato Membro ai fini dello scambio informatizzato dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione.

I **QCS**, i **PO** e i **DOCUP** sono attuati sotto la responsabilità di un' Autorità di gestione che funge da intermediario tra i beneficiari finali e la Commissione.

L'Autorità di gestione: può essere un organismo pubblico o privato, nazionale o locale, designato dallo Stato membro per la gestione di un intervento finanziato (Art. 9, Reg. CE n.1260 del 1999). In alcuni casi l'Autorità di gestione è lo stesso Stato membro o un ufficio regionale.

L'Autorità di pagamento è un soggetto che sorveglia l'andamento e la conformità alle norme comunitarie delle spese dei beneficiari finali elaborando e presentando le richieste di pagamento e ricevendo i pagamenti stessi dalla Commissione europea.

1.4 Risorse finanziarie

Per la realizzazione degli interventi stabiliti nei QCS e nei Docup gli Stati membri e la Commissione hanno stipulato un contratto finanziario con il quale la Commissione si impegna a versare stanziamenti d'impegno annuali sulla base dei Documenti di Programmazione e gli Stati membri a cofinanziare i progetti.

Il trasferimento effettivo di fondi (stanziamenti di pagamento) dell'Unione agli Stati membri avviene all'atto del rimborso da parte della Commissione delle spese effettive dei beneficiari finali vistate e certificate dalle autorità di pagamento.

La Commissione, poi, verifica direttamente l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo istituiti presso l'Autorità di gestione e l'Autorità di pagamento attraverso delle visite in loco.

In base alla cosiddetta "Regola dell'N+2" i fondi resi disponibili e non utilizzati nei due anni successivi alla data di impegno (nel bilancio della Commissione) vengono detratti e non sono riutilizzabili. (**Disimpegno Automatico**)

Per rafforzare l'efficacia degli stanziamenti impegnati per le regioni in ritardo di sviluppo, il regolamento prevede una concentrazione significativa delle risorse a favore dell'obiettivo 1.

In Italia la partecipazione dei fondi al raggiungimento degli obiettivi, in funzione degli interventi, è la seguente:

- Il **FESR**, partecipa al finanziamento degli obiettivi 1 e 2, delle iniziative *INTERREG III* e *URBAN II* e delle azioni innovatrici di secondo tipo.
- Il **FSE**, partecipa al finanziamento degli obiettivi 1 e 3, dell'iniziativa *EQUAL* e di azioni innovatrici di secondo tipo.
- Il **FEAOG**, si applica in tutte le Regioni dell'Unione Europea e contribuisce allo sviluppo sociale ed economico delle zone rurali in ritardo sul processo di sviluppo. La sezione "orientamento"

Le Autorità di gestione, lo Stato membro e la Commissione europea lavorano in partenariato, nel rispetto del principio di complementarità, sancito dall'articolo 8 dello stesso regolamento generale.

La ripartizione dei Fondi tra gli obiettivi e gli interventi è la seguente:

69,7% della dotazione globale all'Obiettivo 1, cioè 135,9 miliardi di euro;

11,5% della dotazione globale all'Obiettivo 2, cioè 22,5 miliardi di euro;

12,3% della dotazione globale all'Obiettivo 3, cioè 24,05 miliardi di euro;

0,5% della dotazione globale allo SFOP al di fuori dell'Obiettivo 1, cioè 1,1 miliardi di euro.

5,35% della dotazione globale alle iniziative comunitarie, cioè 10,43 miliardi di euro;

0,65% della dotazione globale alle azioni innovatrici e alle misure di assistenza tecnica, cioè 1,27 miliardi di euro.

La partecipazione dei Fondi è vincolata ai seguenti massimali:

- Regioni ammissibili all'obiettivo 1: al massimo il 75% del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% della spesa pubblica ammissibile. Il

partecipa anche al finanziamento dell'iniziativa *LEADER+*.

- Lo **SFOP**, riguarda tutte le regioni dell'Unione Europea in particolare al miglioramento del settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici. In altri termini, lo SFOP incentiva redditività e competitività delle aziende operanti nel settore, garantendo il rispetto dell'equilibrio tra le risorse e il loro sfruttamento.

Premialità

I Regolamenti comunitari prevedono, inoltre, un nuovo elemento di motivazione per i beneficiari finali chiamato **riserva di efficacia** ed efficienza (o Premialità).

La Premialità consiste in una quota, pari al 10% delle risorse a disposizione (nella programmazione 2000-2006), da accantonare inizialmente ed essere poi distribuita, a metà periodo, in base alla performance delle amministrazioni regionali e centrali titolari di fondi.

Dell'intero ammontare previsto per ogni Stato membro, il 4% è composto dalla riserva comunitaria, mentre il 6% dal cofinanziamento nazionale

I criteri adottati per la distribuzione delle risorse sono gli stessi per tutti gli obiettivi e sono stati stabiliti considerando un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria degli interventi.

Per le Regioni Ob.1 l'insieme delle risorse destinate a premiare i programmi migliori in Italia sono state assegnate, con proposta di attribuzione, dal Comitato di Sorveglianza del QCS del marzo del 2003, per la riserva nazionale, e per la riserva comunitaria con decisione della Commissione Europea del 23.3.2004 C(2004)883.

Per le Regioni Ob.2 la riserva di premialità è stata attribuita (art. 44 del Reg. CE 1260/99) sulla base della valutazione intermedia effettuata da ciascuno Stato membro (in stretta concertazione con la Commissione) per ognuno dei Docup esistenti.(31 Dic. 2003)

Ciascuna Regione ha pertanto presentato una proposta di revisione del proprio Docup che, dopo un breve negoziato con lo Stato, è stata adottata con nuova Decisione della Commissione (decisione C(2004)883 del 23.3.2004).

Sulla base delle modifiche ai Docup, le Regioni hanno poi adottato i nuovi Complementi di programmazione.

1.5 Comunicazione

L'accesso alle informazioni e alle opportunità offerte dai fondi strutturali è fondamentale per l'efficacia dei programmi e delle azioni cofinanziate dall'Unione europea.

tasso di partecipazione comunitaria può arrivare all'80% per le regioni situate in uno Stato membro beneficiario del Fondo di coesione (Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo), e all'85% per tutte le regioni ultraperiferiche e le isole minori del mar Egeo (Grecia).

- Regioni ammissibili agli obiettivi 2 e 3: al massimo il 50% del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25% della spesa pubblica ammissibile.

In funzione dell'ammissibilità agli obiettivi e della situazione economica e geografica delle regioni, il regolamento stabilisce altri limiti relativi alla partecipazione dei Fondi in caso di investimenti in imprese o infrastrutture che possano generare entrate nette considerevoli.

Le attività di informazione e pubblicità per QCS, PON, POR e Docup sono di competenza delle **Autorità di gestione** e devono essere realizzate attraverso **Piani di Comunicazione** (regolamenti CE n.1260 del 21 giugno 1999 e CE n. 1159 del 30 maggio 2000).

Finalità

Le attività informative previste nei Piani di comunicazione devono garantire la **trasparenza** nei confronti dei beneficiari finali e la **diffusione** presso l'opinione pubblica.

Le azioni di informazione e pubblicità hanno l'obiettivo di:

- migliorare i collegamenti tra tutte le parti coinvolte (economiche e sociali, autorità locali, organizzazioni non governative, etc.)
- coordinare i rapporti con le autorità di gestione dei PON e dei POR
- informare l'opinione pubblica sul ruolo dell'Unione europea e sui risultati raggiunti grazie all'intervento dei fondi strutturali

L'Autorità di gestione ha il compito di:

- individuare il responsabile per la comunicazione
- organizzare campagne di informazione adeguate e mirate
- rendere accessibili i dati di monitoraggio e gli indicatori di efficienza ed efficacia
- organizzare riunioni periodiche con le parti e la stampa
- istituire punti di informazione locali
- favorire una più ampia diffusione dell'uso di strumenti informatici, pagine web e posta elettronica.

2.0 Sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo

Per assicurare la corretta gestione dei Fondi comunitari è necessario disporre dei seguenti supporti:

2.1 Valutazione

La procedura di valutazione, prevista dai Programmi Comunitari, serve a garantire la corretta attuazione delle azioni co-finanziate dai fondi strutturali comunitari: un sistema articolato a livello di singolo programma, ma omogeneo rispetto a metodi, procedure, tecniche e contenuti.

Il processo di valutazione per il sistema dei fondi strutturali è suddiviso in tre fasi:

- valutazione ex ante
- valutazione intermedia e suo aggiornamento
- valutazione ex post

Valutazione

La valutazione ex-ante serve alla preparazione dei piani, degli interventi e

ex-ante

[La Valutazione ex ante è impostata sulla metodologia](#)

del complemento di programmazione, dei quali è parte integrante. Come stabilito dall'articolo 41 del Regolamento generale sui fondi strutturali (regolamento CE n. 1260 del 1999), la responsabilità della valutazione ex-ante spetta alle Autorità competenti di ogni Stato membro.

Valutazione

intermedia

La valutazione **intermedia** prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex-ante, i risultati degli interventi in fase di attuazione del programma, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta l'impiego dei fondi e lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione (regolamento CE n. 1260 del 1999, articolo 42).

Valutazione

ex-post

La valutazione **ex-post** mira a rendere conto, sulla base dei risultati delle valutazioni ex-ante e intermedia, dell'impiego delle risorse nazionali e comunitarie, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del loro impatto effettivo (regolamento generale dei fondi strutturali CE n. 1260 del 1999, articolo 43).

La valutazione ex-post ha inoltre l'obiettivo di ricavare delle indicazioni per la politica economica e sociale, attraverso l'evidenziazione di buone prassi. L'analisi si concentra sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, sulle realizzazioni e sui risultati, anche dal punto di vista della loro durata.

Questa è di competenza della Commissione europea, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione, e viene effettuata da valutatori indipendenti nominati dalla Commissione.

Deve essere ultimata entro tre anni dalla fine del periodo della programmazione e i rapporti di valutazione devono essere messi a disposizione del pubblico.

dell'analisi **SWOT** (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) ovvero dei punti di forza e debolezza e delle potenzialità e rischi di un determinato settore o di un determinato territorio (Stato membro, regione, asse tematico). Sulla base di questi criteri, viene elaborata una valutazione della coerenza della strategia in funzione degli scopi.

2.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio permette di registrare le informazioni relative all'attuazione del QCS, dei PON, dei POR e dei Docup e di disporre di dati finanziari aggregabili e di fornire informazioni specifiche in caso di controlli.

L'Autorità di gestione garantisce, oltre all'attivazione, la piena operatività e il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio per tutto il periodo di programmazione.

Criteria e tipi di monitoraggio

I criteri per la definizione del sistema di monitoraggio devono rispettare questi principi:

- valorizzazione delle esperienze positive di monitoraggio adottate nella programmazione 1994-1999
- adozione del sistema di indicatori di programma (finanziari, procedurali e di avanzamento fisico)
- definizione di modelli omogenei di attività di monitoraggio dei programmi comunitari 2000-2006 (tabelle, indicatori sintetici, analisi comparative, elaborazioni) efficaci e utilizzabili per il sistema di valutazione e per la rappresentazione delle attività di sorveglianza.

2.3 Controllo

Le attività di **controllo**, insieme a quelle di sorveglianza, valutazione, monitoraggio e comunicazione, sono parte integrante del processo di attuazione dei programmi Comunitari e hanno l'obiettivo di rafforzare l'efficacia degli interventi.

Il regolamento generale sui fondi strutturali (regolamento CE n. 1260 del 1999, articolo 38) stabilisce che, fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi.

Responsabilità e fasi di controllo

Le **Autorità di gestione** sono responsabili della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con il principio di sana gestione finanziaria.

I Controlli sull'**impiego dei finanziamenti** dei fondi strutturali possono essere effettuati da:

- L'Autorità di gestione a livello centrale, regionale e locale
- L'Autorità di controllo di II livello
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- La Commissione europea
- La Corte dei Conti europea.

Il monitoraggio può essere di 3 tipi:

monitoraggio finanziario

E' il controllo dei dati finanziari della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali. I dati sono rilevati per singolo progetto e poi aggregati per misura. Sono aggiornati e diffusi ogni tre mesi.

monitoraggio fisico

E' il controllo dei dati fisici di ogni progetto, aggregati in base a una griglia di indicatori comuni definita dall'Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio è effettuato sugli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto indicati nei PON, nei POR e nei complementi di programmazione. Sono aggiornati e diffusi ogni anno.

monitoraggio procedurale

E' il controllo previsto per tutti i PON e i POR, fino alla fase di attivazione dei progetti, attraverso la definizione di schede di rilevazione per tipo di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. I dati sono aggiornati e diffusi ogni sei mesi.

Controllo: Il 5% delle spese relative ad un programma deve essere verificato in dettaglio tramite ad esempio controlli in loco ed audit finanziari (Procedura di controllo finanziario). L'importo dell'intera dotazione dei Fondi strutturali ammonta a 195 miliardi di euro per il periodo 2000-2006, escluso il Fondo di coesione .

2.4 Sorveglianza

La sorveglianza è l'attività svolta dallo Stato membro e dall'Autorità di Gestione per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione degli interventi nell'ambito delle azioni comunitarie, sia sul piano finanziario sia su quello reale.

La sorveglianza riguarda tutti i documenti di programmazione dei fondi strutturali: QCS, PON e POR, DOCUP, etc...

Per il QCS, i PON e i POR e i DOCUP le attività di sorveglianza sono seguite da **Comitati di Sorveglianza** (CdS).

Il Comitato di Sorveglianza è un organo privilegiato di contatto con la Commissione europea (che partecipa ai suoi lavori solo a titolo consultivo) ed è garante del buono svolgimento della programmazione

Per ogni programma deve essere istituito un Comitato di sorveglianza. Il programma può essere mono-fondo o pluri-fondo e pertanto anche la composizione dei Comitati di Sorveglianza varia in funzione dei settori interessati.

I Comitati, inoltre, debbono promuovere un'equilibrata partecipazione di donne e uomini in osservanza dei principi di parità contenuti nei Regolamenti CE.

2.5 Il Comitato di Sorveglianza Nazionale

Tutti i Comitati di Sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con l'Autorità di gestione e previa consultazione delle parti (Regolamento CE n. 1260 del 1999, articolo 35).

Il Comitato di Sorveglianza (nazionale) è stato istituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica).

E' presieduto dal Capo del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo ed è **composto da** un rappresentante per ognuna delle seguenti parti:

- Commissione europea
- Ministero per le politiche agricole e forestali (rappresentante settore agricoltura, rappresentante settore pesca)
- Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE)
- ciascuna Autorità di gestione dei PON e dei POR
- Autorità ambientale nazionale (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio)
- Amministrazioni centrali trasversali non presenti ad altro titolo
- Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Amministrazioni centrali responsabili dei tavoli nazionali non presenti ad altro titolo
- Ministero per i beni e le attività culturali

La **sorveglianza** è esercitata mediante il monitoraggio, i rapporti di esecuzione e la valutazione indipendente.

Cronologia:

La **prima riunione** del Comitato di sorveglianza del QCS ob.1 si è tenuta a Roma il 7 novembre 2000.

La **seconda riunione** il 18 luglio 2001.

La **terza riunione** il 5 e 6 febbraio 2002.

La **quarta riunione** il 17 e 18 luglio 2002.

La **quinta riunione** il 10 e 11 marzo 2003

La **sesta riunione** il 2 luglio 2003

La **settima riunione** il 18 dicembre 2003.

L'**ottava riunione** il 31 marzo 2004.

La **nona riunione** il 20 luglio

- Banca europea degli investimenti (BEI)
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)
- Unione province italiane (UPI)
- Unità nazionale comuni e comunità montane (UNCEM)
- Autonomie funzionali (Camera di commercio e Università)
- parti socioeconomiche, designate dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)
- Organizzazioni non governative (ONG), designate dal FORUM del terzo settore, di cui un rappresentante delle ONG Ambientali.

2004.

La **decima riunione** il 15 aprile 2005.

Il CdS si riunisce periodicamente e svolge la sua attività secondo quanto stabilito dal regolamento interno, adottato nel corso della prima riunione.

Rispetto all'andamento dei programmi operativi, il Comitato di Sorveglianza:

- conferma o modifica il POR (o Docup) e il complemento di programmazione, compresi gli indicatori da impiegare nella sorveglianza
- esamina e approva i criteri di selezione di ogni operazione finanziata
- valuta i progressi in relazione agli obiettivi dell'intervento
- esamina i risultati della valutazione intermedia
- vaglia e approva le proposte di modifica dei fondi
- propone all'Autorità di gestione eventuali correzioni o modifiche dell'intervento per il miglior raggiungimento degli obiettivi, anche in riferimento alla gestione finanziaria

Il Comitato si avvale anche di una **Segreteria Tecnica** per la redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione e per gli aspetti organizzativi.

3.0 Il Comitato di sorveglianza (Regionale): L'esperienza della Regione Umbria (DOCUP ob.2)

3.1 Costituzione

Il Comitato di Sorveglianza viene istituito, entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma da parte della Commissione, dall'Autorità di gestione del DOCUP e previa consultazione delle parti economiche e sociali, al fine anche di garantire un'adeguata partecipazione di donne e uomini.

IL **DOCUP Ob 2** della Regione Umbria è stato approvato con Decisione dell'UE 2000IT 16 2 DO 010 del 7/9/01.

Il Comitato di Sorveglianza del DOCUP OB 2 2000/2006 (approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione C (2001) 2119 del 07 settembre 2001), è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1458 del 14/11/2001, conformemente alle disposizioni Comunitarie, ed in particolare all'art. 35 del Reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali e sulla base di quanto previsto dal Docup ob.2.

Il Comitato di Sorveglianza stabilisce il proprio Regolamento interno in accordo con il quadro istituzionale, giuridico e finanziario vigente e lo adotta d'intesa con l'Autorità di gestione.

L'Autorità di gestione del DOCUP ob.2 per la Regione Umbria è il Servizio Programmazione Strategica e Comunitaria.

3.2 Composizione

La composizione del Comitato si ispira a criteri di bilanciamento paritetico degli interessi coinvolti promuovendo le pari opportunità tra uomini e donne.

La sua composizione può essere modificata su proposta del Comitato stesso.

Il Comitato è presieduto dalla Presidente della Giunta Regionale o, in sua assenza, da un membro supplente appositamente designato dall'amministrazione o istituzione rappresentata.

Il Comitato, così come statuito nel Regolamento interno si riunisce, di norma, 2 volte all'anno.

Il Presidente apre i lavori, rivolge il saluto iniziale ai partecipanti, apre il dibattito, dà la parola, illustra gli aspetti più qualificanti dell'ordine del giorno, interviene nel dibattito, etc...

Sono membri (attivi) del Comitato di Sorveglianza:

- **l'Autorità di Gestione** che è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e del coordinamento generale;
- **l'Autorità di Pagamento** che è responsabile dell'elaborazione, certificazione e presentazione delle domande di pagamento alla Commissione Europea;
- **l'Autorità di Controllo** che è responsabile della verifica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo
- **l'Autorità Ambientale** che ha il ruolo di operare ai fini dell'integrazione della componente ambientale nei vari settori di intervento ;
- **i Rappresentanti dell'Amministrazione nazionale** (Ministero) capofila FESR e Fondo di rotazione;
- **i Rappresentanti del Ministero** delle Attività Produttive che ha il compito di operare ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

Ai lavori del Comitato partecipano a titolo consultivo:

- una rappresentanza della Commissione Europea;
- i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- un rappresentante, se del caso, della BEI;
- i rappresentanti, in relazione a specifiche tematiche che il Comitato

Storia del Comitato di Sorveglianza Regione Umbria:

Il Comitato di Sorveglianza 2000-2006 subentra a tutti gli effetti al Comitato di Sorveglianza del precedente periodo di programmazione DOCUP OB 2 - 1997/99.

Questi i Documenti:

-) DGR n. 1370 del 27/09/1999 "Zonizzazione Ob. 2 (2000-2006). Determinazioni conseguenti alla proposta del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.
-) DGR n. 75 del 2/2/2000 "Docup Ob.2 (2000-2006). Schema generale di orientamenti"
-) DGR n. 941 del 2/8/2000 "Docup Ob.2 (2000-2006). Materiali per il partenariato e la concertazione con le parti economiche, sociali e le autonomie locali".
-) DGR n. 1350 del 22/11/2000 "Proposta di documento unico di programmazione Docup Ob.2 (2000-2006).
-) DGR n. 1202 del 3/10/2001 "Docup Ob.2 (2000-2006). Presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea.
-) DGR n. 1458 del 14/11/2001 "Ob.2 (2000-2006). Istituzione Comitato di Sorveglianza (Art. 35 Reg. CE n. 1260/1999).
-) DGR n. 1486 del 21/11/2001 "Docup Ob.2 (2000-2006). Proposta di Complemento di Programmazione".
-) DGR n. 102 del

dovesse affrontare, di ONG.

Per quanto riguarda la Regione Umbria i membri del CdS sono elencati nella delibera Regionale (Dgr) n. 1458 del 14/11/2001 che istituisce il Comitato di Sorveglianza:

La delibera regionale indica solo i nominativi dell'Amministrazione regionale; la scelta dei rappresentanti non regionali è demandata agli Enti o Associazioni di appartenenza.

Sono dunque membri del CdS della Regione Umbria, oltre alla Presidente della Giunta Regionale:

- Il Responsabile del Servizio Programmazione strategica e comunitaria, che svolge la funzione di Segretario del Comitato.
 - Il Coordinatore dell'Area Programmazione strategica e socio-economica.
 - Direttore regionale alle attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro.
 - Direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali
 - Direttore regionale alla sanità e i servizi sociali
 - Direttore alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro.
 - Direttore Regionale alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture
 - Responsabile del Servizio ragioneria
 - Responsabile Ufficio Controlli Comunitari
-
- Rappresentante del Comitato di sorveglianza POR ob.3 Regione Umbria.
 - Rappresentante per il Piano di Sviluppo rurale
 - Rappresentante della commissione Europea
 - Rappresentante del Ministero dell' economie e delle finanze (ora Min. Svilupp. Econ.), dipart. Pol. di Sviluppo e coesione
 - Rappresentante del Ministero dell' economie e delle finanze, Dipart. Rag. Gen. Stato Isp. Gen
 - Rappresentante del Ministero Ambiente e Tutela del territorio
 - Assessore provinciale allo sviluppo economico, provincia di Perugia
 - Assessore ai lavori pubblici, Provincia di Terni
 - Dirigente del settore sviluppo economico, Comune di Spoleto
 - Dirigente settore sviluppo economico dell'amministrazione, Comune di Terni
 - Direttore generale del Comune di Foligno
 - Direttore generale C.N.A. regionale
 - Federazione Industriale Umbria
 - Confcommercio Regionale
 - Confartigianato
 - Confesercenti
 - Confapi
 - Cgil, Cisl e Uil Regionali e Provinciali
 - Consigliere regionale di Parità
 - Wwf

13/2/2002 "Docup Ob.2 (2000-2006). Complemento di Programmazione. Presa d'atto."

-) DGR n. 1502 del 13/10/2004 "Docup Ob.2 Regione Umbria (2000-2006). Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione europea C(2004) 3626.

- Rappresentante ARPA
- Forum settore III

Il Comitato, inoltre, si dota di una Segreteria tecnica per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione necessaria.

Come sopra descritto per quanto riguarda la Regione Umbria la funzione di segreteria Tecnica viene svolta dal Servizio Programmazione strategica e comunitaria.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione o istituzione rappresentata.

3.3 Compiti

Il Comitato assolve ai compiti indicati nel Regolamento (CE) n. 1260/99, nel DOCUP OB 2, e nel Complemento di Programmazione (oltre a quelli previsti nel Regolamento Interno), assicurandone l'efficienza e la qualità dell'esecuzione.

Questi i compiti:

- **approva** il Docup e il complemento di programmazione, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza del DOCUP;
- **esamina** e approva entro sei mesi dall'approvazione del DOCUP, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
- **valuta** periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici del DOCUP ed esamina i risultati dell'esecuzione delle misure inclusa la valutazione intermedia;
- **esamina e approva** i rapporti annuali e finali di esecuzione prima del loro inoltro alla Commissione;
- **esamina e approva** qualsiasi proposta inerente al contenuto della Decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;
- **può proporre** all'Autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione del DOCUP, conformemente a quanto previsto dall'art. 34 par. 3 del Reg. (CE) 1260/99, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi del programma o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria.

in linea generale, può proporre all'Autorità di gestione gli eventuali adattamenti che ritiene necessari per migliorare la gestione dell'intervento.

3.4 Riunioni

Il Comitato, come stabilito dal Regolamento interno, si riunisce di norma due volte l'anno.

Le riunioni si tengono presso la sede della Regione o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici, composti da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, delle parti economiche-sociali ed eventualmente della commissione.

Nel caso dell'incontro informale è bene sottolineare che l'ordine del giorno può non discostarsi di molto da quello "standard" (utilizzato nelle riunioni formali) soddisfacendo appieno le esigenze e gli scopi della riunione stessa. (Per la storia delle riunioni vedi accanto→)

Su iniziativa del Presidente, poi, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, delle parti economiche-sociali ed eventualmente della Commissione.

Il Presidente, qualora ne ravveda l'opportunità, può proporre riunioni del Comitato in videoconferenza.

In taluni casi le riunioni del Comitato di sorveglianza sono precedute da visite in loco presso progetti finanziati.

3.5 L'ordine del giorno

Il Presidente

stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche tutte le eventuali questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato. (per vedere i diversi ordini del giorno utilizzati dalla Regione Umbria basta visitare il sito: www.regione.umbria.it/docup)

In caso di urgenza, il Presidente può far esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Egli invia ai membri del Comitato la convocazione - completa della documentazione - con la proposta di ordine del giorno almeno 20 giorni lavorativi prima della riunione. (I componenti del Comitato possono chiedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di ordine del giorno, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati e dettagliati.)

Infine, valutate le proposte, formalizza l'ordine del giorno almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione inviando l'ordine del giorno definitivo e i documenti necessari ai lavori.

In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere trasmessi anche successivamente a tale termine, in ogni caso entro 2 giorni prima della riunione del Comitato.

- 1) Prot. 1828/P del 28/11/2001.
Convocazione del Comitato di Sorveglianza Docup Ob.2 (2000-2006) per il 14-12-2001.
- 2) Prot. 843/P del 31/5/2002.
Convocazione del Comitato di Sorveglianza Docup Ob.2 (2000-2006) per il 21-6-2002.
- 3) Prot. 85/P del 20/1/2003.
Convocazione del Comitato di Sorveglianza Docup Ob.2 (2000-2006) per il 14/2/2003
- 4) Prot. 1042/P del 29/5/2003.
Convocazione del Comitato di Sorveglianza Docup Ob.2 (2000-2006) per il 20/6/2003.
- 5) Prot. 1042/P del 29/5/2003.
Convocazione del Comitato di Sorveglianza Docup Ob.2 (2000-2006) per il 20/6/2003.
- 6) Prot. 76393 del 13/5/2004.
Convocazione del Comitato di Sorveglianza Docup Ob.2 (2000-2006) per il 4/6/2003
- 7) Prot. 87353 del 20/5/2005.
Convocazione del Comitato di Sorveglianza Docup Ob.2 (2000-2006) per il 10/6/2003.
- 8) Prot. 187662 del 15/11/2005.
Convocazione del Comitato di Sorveglianza Docup Ob.2 (2000-2006) per il 13/12/2005.
- 9) Prot. 81689 del

3.6 Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso (già consolidata nei precedenti cicli di programmazione dei fondi comunitari.)

Alle deliberazioni partecipano attivamente i seguenti rappresentanti:

- l'Autorità di Gestione,
- l'Autorità di pagamento,
- l'Autorità Ambientale,
- le Amministrazioni provinciali ed i rappresentanti dell'Amministrazione Nazionale capofila FESR e Fondo di Rotazione e del Ministero delle Attività Produttive.

Tutte le altre rappresentanze partecipano a titolo consultivo.

Potranno altresì partecipare alle riunioni del Comitato di Sorveglianza, invitati dal Presidente, *come osservatori*:

- Il consulente valutatore ed i consulenti incaricati a vario titolo.
- Potranno altresì partecipare, su invito del Presidente, soggetti competenti su materie tecniche specifiche o per problematiche puntuali.

3.7 Verbali

La bozza del verbale delle riunioni deve essere inviata dal Presidente, tramite posta elettronica, a tutti i membri del Comitato entro 30 giorni lavorativi dalla riunione;

Il verbale s'intende approvato se non intervengono osservazioni ostative entro 15 giorni dalla ricezione del documento.

In caso di proposta di modifica tempestivamente pervenuta, il Presidente ne informa tramite posta elettronica tutti gli altri membri del Comitato, ed il verbale s'intende approvato, con le modifiche proposte, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla trasmissione delle proposte di modifica.

I verbali debbono riportare anche le opinioni e le proposte degli altri soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Per quanto riguarda la Regione Umbria è possibile leggere integralmente i Verbali del Comitato di Sorveglianza nel link: <http://www.regione.umbria.it/docup/html/down.htm>

3.8 Modifiche del DOCUP OB 2

In conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1260/99, l'Autorità di gestione, nell'ambito delle funzioni ad essa competenti

19/5/2006.
Convocazione del
Comitato di
Sorveglianza Docup
Ob.2 (2000-2006) per il
9/6/2006.

Il 17 Novembre 2006 in sostituzione del Comitato di Sorveglianza è stato svolto un incontro tecnico al quale, oltre all'autorità di gestione, hanno partecipato un rappresentante della Commissione e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico per fare il punto della situazione in vista della chiusura dell'attuale fase e dell'apertura della nuova.

sottopone, tra l'altro, al Comitato le proposte di modifica del DOCUP OB 2 pervenute dai componenti il Comitato o di sua iniziativa.

- E' importante sottolineare che l' AdG può proporre l'eventuale modifica del DOCUP OB 2 al Comitato di sorveglianza per la riprogrammazione delle risorse tra i diversi assi nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi sul territorio.

3.9 Trasparenza e comunicazione

Il Comitato, in conformità ai principi di trasparenza e comunicazione, garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori mettendo a disposizione di tutti la documentazione completa delle sedute tenute. Essa è disponibile sul sito istituzionale della Regione Umbria.

Per quanto riguarda il controllo sull'efficacia della pubblicizzazione dei lavori, l'Autorità di Gestione sottopone al Comitato una comunicazione sulla qualità e sull'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie intraprese, corredandola con idonei prodotti dimostrativi.

4.0 Il Comitato di sorveglianza nella nuova fase 2007-2013

Come nella fase 2000-2006 per ciascun programma operativo lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di gestione e previa consultazione dei partner.

Tutti i comitati devono essere istituiti entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo ed in seguito ognuno di essi provvederà a stabilire il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e ad adottarlo d'intesa con l'Autorità di gestione.

In questa fase però può essere istituito un unico CdS per più Programmi Operativi (come è possibile anche creare un'unica Autorità di Gestione per più PO), cosa che prima non era prevista. Questa modifica è stata possibile anche perché, nella nuova fase 2007-2013, scomparirà la vecchia zonizzazione delle aree elegibili ai Programmi Comunitari (ob.1, 2, 3, phasing-out, etc..) permettendo alle Regioni di stabilire autonomamente la distribuzione dei fondi nelle diverse aree del proprio territorio.

La nuova normativa europea prevede tre cambiamenti importanti per quanto riguarda il Comitato di Sorveglianza:

- Il primo riguarda i tempi della consegna dei **rapporti finali** di esecuzione che slitteranno di nove mesi rispetto all'attuale normativa e quindi dovranno essere consegnati, da ogni stato membro, non più 2 anni dopo la chiusura prevista, ma entro 2 anni e 9 mesi dalla fine della nuova fase di programmazione (quindi il 31 marzo 2017, Reg. 1083/2006). Per quanto riguarda i

rapporti annuali invece nulla cambia visto che la data di consegna rimane il 30 giugno di ogni anno.

- Il secondo concerne il numero di Comitati di sorveglianza che potranno essere diminuiti accorpando in un unico Comitato la sorveglianza di più programmi operativi. (cosa valida anche per le Autorità di gestione).
- Il Terzo, e più importante, scompariranno i Complementi di Programmazione.

Questi documenti, approvati dal CdS (su proposta della Giunta Regionale e dopo la verifica da parte della Commissione), non saranno più formalmente necessari.

In realtà probabilmente non sarà possibile eliminarli del tutto vista la necessità di un documento dettagliato in materia, considerando la mole di dati da elaborare e l'esigenza di suddividere comunque gli assi in sottoassi/misure; l'eliminazione del CdP snellerà di certo il processo decisionale, migliorando sia l'efficacia che l'efficienza degli interventi.

Inoltre, le diverse Autorità di Gestione avranno un' autonomia maggiore nella distribuzione dei fondi e una discrezionalità notevole nella gestione degli interventi..

Tali margini di manovra (meno stretti e soprattutto meno "tecnici") permetteranno una incidenza politica maggiore nelle scelte.

Seppur sottile, questa differenza, darà l'opportunità alle Regioni di poter meglio adattare le decisioni prese a livello comunitario con le singole esigenze locali in osservanza del principio di sussidiarietà che ha da sempre rappresentato un target importante dell'azione comunitaria

A ciò ha contribuito in maniera consistente il recente allargamento dell'unione e la volontà di portare avanti il processo di "politicizzazione" delle scelte, basti pensare al travagliato percorso della Carta costituzionale europea.

L'azione dei Fondi, dunque, con la nuova fase, risulterà, almeno sulla carta, più flessibile e snella a tutto vantaggio delle specificità regionali. Da ciò deriverà, di conseguenza, anche una maggiore responsabilità delle stesse.